

## FAQ AL 13/7/2020

**Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l'affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggio', Sulbiate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C**

### QUESITO 1

Segnaliamo che non è possibile accedere al link indicato per scaricare i documenti di gara relativi al progetto tecnico. Si chiede pertanto cortesemente di riattivare tale link

### RISPOSTA

A seguito di verifica, informiamo che il link indicato nell'avviso "avviso\_link\_doctecnica" pubblicato sulla piattaforma Sintel è funzionante.

SI riporta il link:

[https://provinciamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione\\_11\\_provincia\\_mb\\_it/EpGGW2tJ3-5lgy3QGhtYcWgByzp4oGSH5-pv4lsuZoP6-w?e=bfwKuj](https://provinciamb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pubblicazione_11_provincia_mb_it/EpGGW2tJ3-5lgy3QGhtYcWgByzp4oGSH5-pv4lsuZoP6-w?e=bfwKuj)

### QUESITO 2

in merito alla procedura di gara si chiede conferma che il possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 possa essere dimostrato anche con l'istituto dell'avalimento, essendo requisito di idoneità tecnica e professionale.

### RISPOSTA

Si conferma la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avalimento per i requisiti di idoneità tecnico professionale nel rispetto della normativa vigente e dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.

### QUESITO 3

Si chiede conferma che trattasi di refuso la richiesta di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 afferente al settore EA33 Settore Information Technology (rif. pag. 8 disciplinare) e che sia invece da considerarsi requisito necessario ai fini della partecipazione il possesso della certificazione ISO 9001:2015 per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica afferente al settore IAF28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi), afferente all'oggetto della gara.

### RISPOSTA

si conferma.

#### **QUESITO 4**

A pag. 8 del disciplinare è richiesto tra gli altri di “Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell’importo a base d’asta per le relative attività”. Si richiede la quantificazione in valore dell’importo a base d’asta per le attività suindicate.

#### **RISPOSTA**

1.120.300,00 €

#### **QUESITO 5**

A pag. 10 del disciplinare di gara, tra i requisiti progettuali, è richiesto tra gli altri di “avere espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 il cui importo globale (dei lavori) sia non inferiore al valore dei lavori relativi all’investimento di progetto”. Si chiede conferma che, nel caso in cui la progettazione venga effettuata direttamente dal concorrente in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, e vengano indicati n. 2 progettisti, il requisito possa essere posseduto cumulativamente dai progettisti indicati e che quindi, a mero titolo esemplificativo, sia da considerarsi valida la seguente conformazione:

Progettista A: importo lavori servizi di progettazione categoria OG10 € 15.000.000

Progettista B: importo lavori servizi di progettazione categoria OG10 € 10.000.000

Totale lavori progettati € 25.000.000 > € 17.237.998

#### **RISPOSTA**

si conferma.

#### **QUESITO 6**

In riferimento ai requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali) ed, in particolare, alla richiesta di Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell’importo a base d’asta per le relative attività?, si chiede di specificare l’importo a base d’asta relativo ai servizi smart city.

#### **RISPOSTA**

Si rimanda alla risposta Faq n.4

#### **QUESITO 7**

Si chiede di confermare che il telecontrollo sia un’attività riconducibile a tale ambito.

#### **RISPOSTA**

No il telecontrollo non è un’attività riconducibile a questo ambito in quanto il telecontrollo è un sistema migliorativo per la regolazione dell’impianto ed infatti viene anche valutato in altri capitoli della relazione da presentare.

#### **QUESITO 8**

Essendo la consegna dei plichi per via telematica, quale è il limite per l’upload dei documenti per ogni singolo comune?

#### **RISPOSTA**

Non vi è un limite di upload per ogni singolo comune. Sono stati creati sulla piattaforma Sintel n. 5 caselle per il caricamento della busta tecnica. Ogni casella ha una capienza di 100 MB. Qualora anche questo spazio non dovesse essere sufficiente vi chiediamo di comunicarcelo al fine di provvedere tempestivamente contattando gli operatori della piattaforma.

## QUESITO 9

Gli elaborati della busta telematica B, devono essere firmati digitalmente anche dal progettista?

### RISPOSTA

Sì

## QUESITO 10

A pagina 21 del Disciplinare di Gara, al capitolo denominato “Contenuto della Busta B – offerta tecnica” è indicato che la numerazione dei capitoli dovrà essere la medesima, utilizzando lo stesso indice di riferimento. Tale numerazione deve riprendere quella indicata sempre a pagina 21 del Disciplinare (ovvero 8.1 per la Relazione di Rilievo [e relativi capitoli], 8.2 per la Relazione descrittiva [e relativi capitoli], etc.) oppure può seguire numerazione ex novo per ogni elaborato descrittivo individuato nel Disciplinare, purché sia la medesima per ogni singolo Comune?

### RISPOSTA

La numerazione di riferimento dei capitoli deve essere quella indicata nel Disciplinare in modo da facilitare le operazioni di comparazione e verifica degli elaborati

## QUESITO 11

A pagina 23 del Disciplinare di Gara, al capitolo 8.5 “Relazione tecnica specialistica” è indicato che in tale documento devono essere riportati i calcoli illuminotecnici dedotti tramite l’adozione di un coefficiente di manutenzione che non potrà superare i seguenti valori:

☒ 0.90 per apparecchi illuminanti dotati di riflettore in alluminio e vetro di protezione;

☒ 0.80 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in PMMA;

☒ 0.70 per apparecchi illuminanti dotati di lenti in policarbonato.

Tali valori sono determinati puntualmente in qualche tabella contenuta in Normative di settore? La CIE 154/2003 non identifica tali valori ma indica solamente la metodologia di calcolo. Si chiedono pertanto ulteriori indicazioni in merito al coefficiente da adottare per la stesura dei calcoli illuminotecnici.

### RISPOSTA

I coefficienti di manutenzione riportati nel disciplinare corrispondono a valori massimi previsti sulla base di considerazioni tecniche dettate dalla tipologia dei materiali costituenti gli apparecchi illuminanti. Il coefficiente di manutenzione deve essere in ogni caso calcolato dal progettista dell’impianto che dovrà indicare chiaramente all’interno della relazione tecnica specialistica le modalità di calcolo utilizzate per la definizione dei coefficienti di manutenzione specifici per ciascuna tipologia di apparecchio illuminante proposto, come espressamente richiesto dal disciplinare di gara al punto 8.5.3.

## QUESITO 12

A pagina 24 del Disciplinare di Gara, al medesimo capitolo sopra indicato, è riportata tale dicitura “Nei calcoli illuminotecnici il coefficiente di manutenzione [...] l’utilizzo di apparecchi illuminanti con temperatura di colore inferiore a 4.000K”. Tale dicitura pare implicare l’utilizzo di ulteriori coefficienti, non meglio precisati, che potrebbero influenzare negativamente a livello energetico l’utilizzo di apparecchi illuminanti a 3.000K, disincentivando quindi il loro utilizzo. Si chiedono pertanto chiarimenti in merito ed indicazioni precise su quale coefficiente di manutenzione adottare qualora si optasse per l’utilizzo di apparecchi con temperatura

di colore inferiore a 4.000K, considerando che ogni singolo apparecchio ha una propria scheda tecnica di riferimento che riporta puntuali dati tecnici.

### **RISPOSTA**

La parte citata del Disciplinare fa riferimento esclusivamente alla situazione in cui all'interno del software di calcolo illuminotecnico si utilizzi il valore del coefficiente di manutenzione per considerare la riduzione di flusso emesso dalla fotometria nel caso in cui la stessa non sia relativa alla temperatura di colore prevista. Alcuni produttori di apparecchi illuminanti prevedono una unica fotometria realizzata a 4.000°K riportando nella scheda tecnica la percentuale di riduzione del flusso luminoso per utilizzo della fotometria a temperature di colore diverse. Normalmente i programmi di elaborazione calcoli illuminotecnici non prevedono un campo per la riduzione del flusso dovuto a diversa temperatura di colore. Pertanto è possibile applicare la riduzione di flusso prevista dal Costruttore in caso di utilizzo di apparecchiature a diversa temperatura di colore utilizzando il coefficiente di manutenzione per la riduzione del flusso. Il progettista dovrà dare evidenza dell'utilizzo di questa procedura nel calcolo del coefficiente di manutenzione. Resta inteso che è preferibile l'utilizzo di fotometrie specifiche per la temperatura di colore prevista nel progetto dal concorrente, se fornite dal Costruttore

### **QUESITO 13**

Considerando che per ogni singolo Comune, in sede di progetto di fattibilità posto a base di gara, è stato identificato un risparmio minimo annuo, in funzione del succitato punto e) in cui si disincentiva a livello energetico l'utilizzo di apparecchi a 3.000K, si chiede di precisare quali ipotesi a livello di temperatura di colore sono state effettuate in sede di progettazione di fattibilità.

### **RISPOSTA**

In nessun modo si intende disincentivare l'utilizzo di apparecchi a temperatura inferiore a 4.000K

### **QUESITO 14**

Sempre a pagina 24 del Disciplinare di Gara si precisa che "Per ogni zona di studio, oltre alla verifica della carreggiata, dovranno essere verificati e riportati nei calcoli illuminotecnici anche gli eventuali elementi laterali attigui alla carreggiata [...]livelli di illuminazione minimi richiesti per la categoria illuminotecnica degli elementi attigui riportata nell'allegato SC", evidenziando quindi già la presenza di studi illuminotecnici effettuati. Al fine di garantire paritarie condizioni di partenza per la redazione delle simulazioni illuminotecniche, si richiedono le descrizioni geometriche dei tipologici illuminotecnici, garantendo in tal modo la medesima uniformità illuminotecnica sulla sezione di riferimento.

### **RISPOSTA**

Il Progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara non entra nel merito della composizione geometrica delle singole zone di studio ma si limita a definire le categorie illuminotecniche di progetto che ciascun Concorrente deve considerare come valore minimo inderogabile della qualità del servizio. La valutazione della composizione geometrica tipica di ciascuna zona di studio è compito del Progettista che redige il Progetto Definitivo. La categoria illuminotecnica degli elementi attigui riportata nell'Allegato SC indica anch'esso un valore minimo prestazionale e non indica la presenza o meno degli elementi attigui.

### **QUESITO 15**

A pagina 25 del Disciplinare di Gara al punto 8.5.14 si richiede "l'analisi delle interferenze [...] e programma di risoluzione delle interferenze con le proprietà e sottoservizi". Per la realizzazione puntuale di tali analisi

risultano necessarie le mappature dei sottoservizi di ogni singolo Comune: si richiedono pertanto tali documenti in formato dwg o shp al fine di realizzare tale programma di risoluzione.

### **RISPOSTA**

Non viene richiesto un progetto della risoluzione delle interferenze, bensì una analisi delle possibili interferenze generate dai nuovi impianti ed un programma che contenga le modalità di risoluzione proposte.

### **QUESITO 16**

A pagina 26 del Disciplinare di Gara, al punto 8.11, è richiesto un computo metrico per ogni singola zona omogenea. Si ritiene che tale suddivisione, per una gara così ampia e con numerose tematiche da affrontare, non permetta di identificare l'opera nella sua completezza, in quanto si dovrebbero realizzare n.2461 computi metrici differenti. Si richiede pertanto la possibilità di realizzare i computi metrici così suddivisi:

- Computo metrico per ogni nuovo quadro elettrico di progettazione (con riferimento a tutte le componenti dell'impianto sotteso) in ogni singolo Comune;
- Computo metrico riepilogativo per ogni singolo Comune;
- Computo metrico generale di tutta la Gara.

Tali indicazioni sarebbero valide sia per il computo metrico che per il computo metrico estimativo.

### **RISPOSTA**

La richiesta non può essere accolta in quanto i quadri elettrici non sono invariabili, mentre le zone di studio sono ben definite e consentono una verifica puntuale degli interventi previsti dal Concorrente, cosa che non sarebbe possibile con un computo metrico generale o a livello di quadro elettrico. Il Concorrente potrà trovare la forma che più ritiene opportuna al fine di realizzare un computo metrico per zona omogenea, che può ad esempio essere presentato in formato tabellare con l'indicazione del solo codice articolo anziché della descrizione completa dell'articolo stesso, ovvero di un solo computo metrico per ogni Comune, ma suddiviso in un capitolo per ogni zona omogenea.

### **QUESITO 17**

A pagina 28 del Disciplinare di Gara è richiesto timbro e firma di un legale rappresentante su tutte le pagine, con firma agevolmente leggibile e per esteso (nome-cognome), almeno sulla prima e sull'ultima pagina del documento. Si richiede se tale procedura sia necessaria nonostante ogni singolo documento venga firmato digitalmente da un legale rappresentante.

### **RISPOSTA**

E' un refuso. La documentazione va presentata in formato digitale e quindi va firmata digitalmente

### **QUESITO 18**

In alcuni dei progetti di fattibilità sono indicati espliciti riferimenti a dei Piani della Luce (o documenti equivalenti) non consultabili però online sui vari siti dei Comuni. Si richiede pertanto la messa a disposizione di tutti i documenti succitati al fine di una corretta e completa consultazione.

### **RISPOSTA**

Dal link pubblicato sulla piattaforma sintel nell'"avviso Daie e fibra ottica" si trovano i DAIE di tutti i Comuni aderenti all'aggregazione. I DAIE sostituiscono ogni altro Piano Luce o equivalente per i Comuni dell'aggregazione. In ogni cartella DAIE è presente il rilievo del relativo Comune in DWG

### **QUESITO 19**

Considerando che nei vari elaborati dei singoli Comuni sono riportati i tabellari di censimento parziali e le relative mappature, tenendo presente che i Criteri Ambientali Minimi (28-04-2018) per una progettazione di fattibilità richiedono almeno un censimento di livello 1 e prendendo atto che sono stati effettuati calcoli illuminotecnici su zone omogenee (i cui punti luce si presume abbiano caratteristiche comuni), si richiede la pubblicazione di tutto il censimento completo con relativa geolocalizzazione dei punti luce e quadri elettrici in formato shapefile o dwg.

### **RISPOSTA**

Quanto richiesto non è contemplato nel censimento di Livello 1 dei CAM. (vedi anche risposta k)

### **QUESITO 20**

Considerando che sono state effettuate simulazioni illuminotecniche per ogni zona omogenea che hanno condotto all'individuazione di determinati livelli di prestazione energetica, al fine di garantire paritarie condizioni di analisi, si richiede di esplicitare le considerazioni preliminari effettuate in merito all'associazione delle tipologie di apparecchi (stradali, arredo urbano, kit refitting, etc.) per ognuno delle singole zone omogenee, oltre alle ipotesi di temperatura di colore effettuate

### **RISPOSTA**

Quanto richiesto non è contemplato in un Progetto di Fattibilità tecnico economica. L'analisi energetica è stata condotta con modalità statistiche

### **QUESITO 21**

Le zone omogenee individuate per i calcoli illuminotecnici, riportano le considerazioni di eventuali Piani della Luce (o documenti equivalenti) oppure sono conseguenza di considerazioni progettuali effettuate per la redazione del progetto di fattibilità posto a base gara?

### **RISPOSTA**

Le modalità di individuazione delle zone omogenee sono riportate nel Cap. 2 della relazione tecnica ed illustrativa del Progetto di Fattibilità tecnico economica.

### **QUESITO 22**

Si chiede di rendere disponibili:

- per ciascun comune, le tavole grafiche di progetto di "fattibilità tecnico-economica" poste a base gara, in formato editabile (DWG);

### **RISPOSTA**

Il progetto in formato dwg non è disponibile.

### **QUESITO 23**

Si chiede di rendere disponibili:

- per ciascun comune, i documenti DAIE (Documento di analisi dell'illuminazione esterna) in formato elettronico.

### **RISPOSTA**

Seguendo il link pubblicato sulla piattaforma sintel nell'"avviso Daie e fibra ottica" si trovano i DAIE di tutti i Comuni aderenti all'aggregazione.

#### **QUESITO 24**

Relativamente al comune di Desio, si chiede anche di rendere disponibile in formato elettronico, copia del progetto riguardante l'intervento per anello in fibra ottica, per il quale è richiesto un cospicuo investimento.

#### **RISPOSTA**

il Comune di Desio non dispone di un progetto dell'anello in fibra ottica, ma di una "stima sommaria" che sé reperibile dal link pubblicato sulla piattaforma sintel nell'avviso Daie e fibra ottica.

#### **QUESITO 25**

Inoltre, come indicato a pag. 29 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che l'offerta economica, dovrà essere corredata da un unico piano economico finanziario asseverato, che comprenda il dettaglio dei 9 piani economici per ciascun comune.

#### **RISPOSTA**

Per il punto PEF Personalmente ritengo che tutti i 9 per debbano essere sostenibili e visto che le regole del riequilibrio si basano sul singolo PEF che deve essere asseverato credo siano indispensabili. L'unico PEF potrebbe essere una richiesta ulteriore per analizzare la migliore offerta nel complesso

#### **QUESITO 25**

si chiede di poter rendere disponibili i files in formato dwg dell'aerofotogrammetrico e, qualora fossero disponibili, i PRIC, dei 9 comuni oggetto di procedura

#### **RISPOSTA**

Dal link pubblicato sulla piattaforma sintel nell'avviso Daie e fibra ottica" si trovano i DAIE di tutti i Comuni aderenti all'aggregazione. I DAIE sostituiscono i piani luce per ogni Comune e all'interno di ogni cartella è presente un DWG del rilievo.

#### **Quesito 25**

in riferimento alla risposta ai quesiti n. 4 e 6, si richiede di esplicitare il riferimento del documento posto a base di gara dove viene specificato l'importo da Voi indicato (? 1.120.300,00); - in riferimento alla risposta al quesito n. 25, si chiede di confermare quanto previsto dal disciplinare di gara, ossia che l'offerta economica deve essere corredata da (1) un piano economico finanziario asseverato contenente i valori relativi a tutti i comuni oggetto dell'offerta

#### **RISPOSTA**

l'importo è il 10% dell'importo complessivo di tutti i lavori da eseguire per tutti i comuni.

No come indicato nel quesito e come riportato nel modello per la dichiarazione dell'offerta economica bisogna redigere 9 PEF distinti. L'unico PEF potrebbe essere una richiesta ulteriore per analizzare la migliore offerta nel complesso.

#### **Quesito 26**

In riferimento ai quesiti n. 4, 6 e 7 ed alle relative risposte fornite, si chiede di poter rivalutare e riconsiderare in ambito "Smart City", tutte le attività relative ai sistemi di telecontrollo, telegestione e regolazione degli impianti pubblica illuminazione.

Il DM 28 marzo 2018, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica", include infatti gli impianti di telecontrollo/telegestione e regolazione tra i "sistemi intelligenti", ovvero quei "servizi aggiuntivi rispetto al servizio di illuminazione, che potenziano le funzionalità degli impianti di illuminazione grazie a tecnologie avanzate", definendo nella scheda n. 3, lettera E le modalità per il calcolo degli indici prestazionali.

La scheda n. 7, dei medesimi CAM, identifica inoltre anche il livello di intelligenza del sistema, definendo al livello 4 - Interoperabilità (il più alto), l'impianto "dotato di una soluzione di automazione pari al LIVELLO 3 ...

ed in più capace di cooperare e di scambiare informazioni con altri servizi in maniera completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse in ottica “smart city”.

### **RISPOSTA**

Nel caso il sistema proposto preveda il telecontrollo, che per la definizione presente nei CAM Servizi IP 2018 opera con comunicazione unidirezionale, oppure sia un sistema di Telegestione con comunicazione bidirezionale, rivolti esclusivamente alla gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, gli stessi non sono da considerarsi all’interno delle attività riconducibili ai servizi Smart City. Se diversamente il sistema di telegestione proposto prevede l’interoperabilità con altre piattaforme con scambio bidirezionale di dati per la gestione di altri servizi diversi dall’illuminazione raggiungendo il Livello 4 della Scheda 7 dei CAM Servizio IP 2018, garantendo così l’interoperabilità e la trasmissione di dati diversi da quelli dalla gestione IP, tali sistemi possono essere conteggiati nell’ambito Smart City”

### **Quesito 27**

Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo, la ISO 50001:2011, quale requisito di qualificazione (capacità tecniche e professionali di cui a pag. 8 del Disciplinare), possa essere posseduta unicamente da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, a prescindere dalla tipologia del medesimo

### **RISPOSTA**

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti tecnici di tipo soggettivo tra i quali si annovera la certificazione ISO 50001:2011 devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa come ampiamente ribadito dal Consiglio di Stato.

### **Quesito 28**

Si chiede conferma che anche per la certificazione ISO 50001:2011 sia eventualmente possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento, trattandosi di requisito di idoneità tecnico professionale, analogamente a quanto concesso con la risposta al quesito n. 2 riferita alla certificazione OHSAS 18001:2007;

### **RISPOSTA**

Si ribadisce che l’avvalimento può avere ad oggetto anche certificazioni di qualità alle condizioni più volte specificate dalla giurisprudenza in materia.

### **Quesito 29**

Con riferimento ai requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali di cui a pag. 8 del Disciplinare) e, in particolare, l’aver eseguito (i) almeno un servizio di gestione/manutenzione (...) per un numero di punti luce non inferiore a 6000 e (ii) almeno un servizio di progettazione, implementazione (...) di servizi di smart city, si chiede conferma che per ‘almeno un servizio’ si intenda indicare la somma di più servizi che ‘complessivamente’ soddisfino il requisito minimo richiesto per la qualificazione (numero di punti luce non inferiore a 6000 per il punto (i) e un importo minimo pari al 10% dell’importo a base d’asta per il punto (ii)). In altri termini, si chiede conferma che il requisito di cui al punto (i) sia correttamente soddisfatto anche presentando due o più servizi singolarmente inferiori a 6000 punti luce, ma che nel complesso soddisfino il numero minimo di punti luce richiesto. Analogamente per il requisito di cui al punto (ii).

### **RISPOSTA**

la risposta è negativa e dunque non sarà possibile considerare la somma di più servizi. Quanto al requisito afferente il 10% relativamente ai servizi Smart city invece è possibile considerare la somma di più servizi svolti dall’operatore economico.

### **Quesito 30**

in riferimento alla risposta al quesito n. 4, si chiede conferma che possa considerarsi soddisfatto il requisito



qual ora il concorrente dimostri di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city per un importo almeno pari ad € 112.030,00 (ossia pari al 10% di € 1.120.300,00).

## **RISPOSTA**

Si conferma.

## **Quesito 31**

Si chiede se i requisiti: - ISO 9001:2015 - UNI CEI 11352:2014 - OH-SAS 18001:2007 - ISO 14001:2015 - UNI CEI 11339:2009 in caso di ATI possano essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

## **RISPOSTA**

Si chiarisce che con specifico riferimento alle certificazioni di qualità secondo pacifico orientamento giurisprudenziale e pareri ANAC, se trattasi di requisito tecnico di carattere soggettivo dell'impresa, preordinato ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo.

Dunque, il linea con tale orientamento si deve ritenere che tutti i requisiti di idoneità professionale hanno carattere personale per cui in caso di raggruppamento devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa associata (si veda anche parere di precontenzioso ANAC di cui alla delibera n. 269 del 14 marzo 2018).

## **Quesito 32**

Premesso che - tra i requisiti di qualificazione è richiesta la SOA OG10 class IIIbis (sino a € 1.500.000) - l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri finanziari ma al netto degli oneri della sicurezza, per tutta la durata della concessione - come indicato nel disciplinare - è pari a € 17.237.998, considerato che il SOLO importo dei lavori, compresi gli oneri della sicurezza e al netto degli oneri finanziari, è pari a € 11.478.950,10, siamo a chiedere se il requisito SOA previsto da disciplinare non debba essere rivisto con riferimento all'effettivo importo dei lavori (€ 11.478.950,10) e quindi in classifica VII o classifica VI potendo usufruire il concorrente dell'incremento di un quinto ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010.

## **RISPOSTA**

Si conferma che visto l'importo dei lavori la SOA da richiedere è la VII o la VI visto il possibile incremento del 20%.

## **Quesito33**

si rappresenta che nell'indice dei documenti contenuti nelle cartelle dei progetti di fattibilità dei vari Comuni l'allegato 6 fa riferimento alla bozza di convenzione e alla matrice rischi, ma tra i documenti si rinviene effettivamente solo la matrice rischi (allegato 6). Potete indicarci se sussiste o meno la Bozza di Convenzione, o se è sufficiente attenersi a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## **RISPOSTA**

La bozza di convenzione è reperibile tra la documentazione di gara pubblicata su Sintel

## **Quesito34**

Al fine di consentire a tutti gli operatori economici di calcolare correttamente e univocamente i maggiori consumi energetici dei nove comuni; si chiede di correggere le informazioni indicate all'interno dei documenti Allegato 1-

RT Relazione Tecnica e Illustrativa in merito ai maggiori consumi derivati dall'allacciamento di luminarie natalizie (9.4.1) e da verifiche diurne degli impianti (9.4.2).

Si segnala infatti che, se si utilizzano i dati indicati nelle suddette relazioni:

- il risultato del calcolo dei maggiori consumi derivati dall'allacciamento di luminarie natalizie, riportato in relazione, risulta sempre errato ad eccezione fatta per i comuni di Desio e Triuggio;
- il risultato del calcolo dei maggiori consumi derivati dalle verifiche diurne degli impianti, riportato in relazione, risulta errato per tutti i nove comuni.

### **RISPOSTA**

L'incongruenza è dovuta ad un refuso nei testi riportati in relazione. Per il calcolo dell'energia consumata dalle luminarie si deve considerare un funzionamento di 37 giorni per 15 ore al giorno, valido per tutti i comuni.

Si confermano in ogni caso i valori totali presenti nelle relazioni. Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati relativi al consumo annuo previsto per l'impianto delle luminarie.

Comune

Consumo luminarie

Giorni di accensione

Ore medie giornaliere

Potenza stimata luminarie

kWh/anno

kW

Desio

12.343

37

15

22,2396

Brugherio

1.800

37

15

3,2432

Cavenago di Brianza

1.800

37

15

3,2432

Macherio

1.800

37

15

3,2432

Muggiò

1.800

37

15

3,2432

Sulbiate

1.800

37

15

3,2432

Triuggio

5.550

37

15

10,0000

Veduggio con Colzano

1.800

37

15

3,2432

Verano Brianza

1.800

37

15

3,2432

### **Quesito35**

Si segnala inoltre che, come specificato all'articolo 9.4.3 "Consumo dell'impianto di illuminazione riqualificato e valore nel quadro economico" all'interno dei documenti "Allegato 1-RT Relazione Tecnica e Illustrativa", il consumo atteso IP è stato utilizzato per calcolare il canone per la spesa di energia post intervento per i 9 Comuni.

### **RISPOSTA**

L'incongruenza è dovuta ad un refuso nei testi riportati in relazione. Si confermano in ogni caso i valori totali presenti nelle relazioni.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella riassuntiva con indicati i consumi ipotizzati per ogni verifica di funzionamento nei 12 mesi e con l'accensione dell'impianto di circa 2 ore.

Comune

Consumo stimato per verifiche

kWh/anno

Desio

8.875

Brugherio

4.546

Cavenago di Brianza

1.182

Macherio

1.271

Muggiò

3.607

Sulbiate

943

Triuggio

1.708

Veduggio con Colzano

727

Verano Brianza

1.407

Resta inteso che i valori stimati dei consumi per le attività di verifica degli impianti sono indicativi in quanto variabili in funzione della potenza offerta da ciascun concorrente per l'impianto riqualificato. Il futuro concessionario dovrà in ogni caso farsi carico di tutti i consumi di energia dovuti alle attività di verifica.

### **Quesito36**

Qualora il consumo atteso IP venisse modificato, si chiede di rettificare di conseguenza il canone per la spesa energia post intervento indicato nei QE dei 9 Comuni e riportato nell'allegato "Tabella Suddivisione canone".

#### **RISPOSTA**

Non è necessaria nessuna rettifica ai valori del canone, si confermano i valori riportati nella Tabella Suddivisione Canone allegata ai documenti di gara.

### **Quesito37**

Si segnala un'incongruenza nell'Allegato 1-RT Relazione Tecnica e Illustrativa del Comune di Desio. A pagina 53 dell'allegato, il consumo energetico medio IP previsto è di € 273.803,80 mentre nella tabella "Valutazione canone a base di gara", a pagina 69 dello stesso allegato, la spesa energia post intervento è quantificata in € 272.863,89. Si chiede di indicare quale dei due importi deve essere utilizzato per calcolare il canone annuo per il Comune di Desio.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che il valore da considerare è 272.863,89€.

### **Quesito38**

In merito al calcolo del coefficiente di manutenzione, per una maggiore equiparazione delle offerte, si chiede se il fattore LMF (Luminaire Maintenance Factor) debba essere parimenti considerato in ambiente con inquinamento medio, definito secondo la tabella della norma CIE 154:2003.?

#### **RISPOSTA**

Per quanto riguarda il calcolo del fattore LMF, in considerazione dei limiti attualmente imposti per la tutela della salute pubblica e delle sempre più stringenti normative di tutela ambientale, il livello di inquinamento può essere considerato basso.

### **Quesito39**

vista la proroga dei termini per la consegna delle offerte posticipata al 25.06.2020, si chiede cortesemente di fissare nuovi termini entro i quali poter effettuare i sopralluoghi in campo, nonché per l'invio delle richieste di chiarimento

#### **RISPOSTA**

Si rinvia AL SEGUENTE avviso "ULTERIORE PROROGA SCADENZA TERMINI QUESITI" pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito della Provincia MB.

### **Quesito40**

Si chiede conferma che per i "tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara" da tenere come riferimento per i requisiti di capacità tecniche e professionali riferiti all'esecuzione di un servizio analogo e un servizio di smart city, si intendano i tre anni effettivamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, quindi dal 24/12/2016 al 23/12/2019.

#### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito41**

Si chiede conferma che il fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara sia da intendersi il fatturato globale dimostrabile dunque dai bilanci depositati entro la data di pubblicazione del bando di gara, o da qualsiasi altro documento ritenuto idoneo a comprovare la propria capacità economico e finanziaria.

#### **RISPOSTA**

Si conferma

#### **Quesito42**

si chiede conferma che è prevista la stipula di 9 (nove) distinti contratti, uno per ogni comune partecipante alla procedura

#### **RISPOSTA**

Si conferma

#### **Quesito43**

In relazione al punto “8.5 Relazione specialistica” del disciplinare di gara e delle risposte alle FAQ 11 e 12 pubblicate si chiede di confermare:

**1)** che i valori dei coefficienti di manutenzione pubblicati debbano essere considerati requisiti minimi dei calcoli illuminotecnici, il cui mancato rispetto (superamento), anche se normativamente giustificabile, comporta l'esclusione dell'offerta e/o la mancata valorizzazione dei punteggi associati;

#### **Risposta**

Si conferma che i valori del coefficiente di manutenzione specificati nel punto 8.5 sono valori massimi non superabili e che il progettista deve calcolare il coefficiente utilizzato nei calcoli illuminotecnici come indicato in 8.5.3. Vedi risposta quesito 11.

**2)** che i valori dei coefficienti pubblicati non siano già inclusivi dei coefficienti di riduzione dovuti al contributo della diversa temperatura di colore indicati dai costruttori e richiamati nella risposta al quesito 12; in tal caso l'ulteriore coefficiente indicato dal costruttore deve essere ulteriormente moltiplicato col coefficiente di manutenzione indicato nel disciplinare.

#### **Risposta**

I valori massimi dei coefficienti non contemplano eventuali ulteriori riduzioni di flusso derivante da diversa temperatura di colore inferiore al limite imposto di 4.000°K. Vedi risposta quesito 12.

**3)** che qualora non venissero riportati i calcoli degli elementi attigui alla carreggiata o qualora fosse inesatta la categoria illuminotecnica degli elementi attigui, la “non accettazione dei calcoli”, comporterà il mancato rispetto del requisito minimo e quindi l'esclusione dell'offerta tecnica e/o la mancata valorizzazione del punteggio associato;

#### **Risposta**

La mancata verifica illuminotecnica degli elementi attigui e/o l'impiego di categorie illuminotecnica inferiori a quelle considerate come un minimo della qualità del servizio e specificate nei documenti di gara e/o l'utilizzo di coefficienti di riflessione dell'asfalto diversi da quelli specificati in gara costituiscono inadempimento rispetto agli impegni assunti dagli offerenti che dovranno essere valutati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione del contratto.

In ogni caso la rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi di gara dovrà essere valutata dalla Commissione Giudicatrice la quale potrebbe, in ragione della natura e dell'intensità delle omissioni, valorizzarla nell'attribuzione del punteggio ovvero considerarla non conforme.

4) che qualora si dovessero utilizzare coefficienti degli asfalti, previsti normativamente, ma diversi rispetto a quelli indicati nel disciplinare di C1 e C2, sarà prevista l'esclusione dell'offerta tecnica e/o la mancata valorizzazione del punteggio associato.

**Risposta**

Vedi risposta precedente

**Quesito44**

Posto che:

- codesta spett.le Amministrazione aggiudicatrice ha chiarito che: "Nel caso il sistema proposto preveda il telecontrollo, che per la definizione presente nei CAM Servizi IP 2018 opera con comunicazione unidirezionale, oppure sia un sistema di Telegestione con comunicazione bidirezionale, rivolti esclusivamente alla gestione dell'impianto di illuminazione pubblica, gli stessi non sono da considerarsi all'interno delle attività riconducibili ai servizi Smart City. Se diversamente il sistema di telegestione proposto prevede l'interoperabilità con altre piattaforme con scambio bidirezionale di dati per la gestione di altri servizi diversi dall'illuminazione raggiungendo il Livello 4 della Scheda 7 dei CAM Servizio IP 2018, garantendo così l'interoperabilità e la trasmissione di dati diversi da quelli dalla gestione IP, tali sistemi possono essere conteggiati nell'ambito Smart City",

si chiede conferma del fatto che aver realizzato e gestito un sistema di telegestione che sia potenzialmente idoneo a garantire l'interoperabilità con altre piattaforme con scambio bidirezionale di dati per la gestione di altri servizi diversi dall'illuminazione raggiungendo il Livello 4 della Scheda 7 dei CAM Servizio IP 2018, possa essere validamente speso ai fini del possesso del requisito seguente: "Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta per le relative attività

**RISPOSTA**

La realizzazione e gestione di un sistema di telegestione dotato di interoperabilità con altra piattaforma con scambio bidirezionale di dati per la gestione di altri servizi diversi dalla illuminazione e che raggiunge il Livello 4 della Scheda 7 dei CAM Servizio IP 2018 può essere considerato nel raggiungimento del requisito di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city.

Diversamente non sono accettati, per il soddisfacimento del requisito, avere realizzato sistemi "potenzialmente idonei a garantire l'interoperabilità con altre piattaforme" in quanto la dizione "potenzialmente idoneo" ne esclude di fatto l'idoneità. Anche l'etere è potenzialmente idoneo a trasmettere i dati, ma, in assenza delle corrette apparecchiature, non trasmette nulla.

**Quesito45**

visto che l'emergenza COVID-19 è ancora in corso e considerato il numero rilevante di sopralluoghi da effettuarsi, la Scrivente A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. è a chiedere se sia possibile considerare non obbligatorio il rilascio degli attestati di sopralluogo dai vari Comuni, permettendo agli operatori di autocertificare la presa visione dei luoghi (sopralluoghi che gli operatori potranno svolgere autonomamente). In caso di risposta negativa alla richiesta di cui sopra si chiedono indicazioni in merito alla data a partire dalla quale sarà possibile richiedere l'appuntamento ai vari Comuni ed alla data entro la quale dovranno essere svolti.

**RISPOSTA**

Si rimanda all' "AVVISO IMPORTATE SOPRALLUOGHI" e relativa "DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEI LUOGHI PER IMPRESE\_COVID-19"



#### **Quesito46**

All'articolo 39 "Modalità di pagamento del canone", a pagina 51 del Capitolato speciale e prestazionale, viene specificato che "sino al collaudo delle opere la liquidazione della quota del canone relativa ai lavori di riqualificazione degli impianti è subordinata all'adempimento del cronoprogramma lavori". A tal proposito, si chiede di confermare che il riferimento al collaudo delle opere, va inteso come riferimento temporale o termine e che, di conseguenza, non c'è alcuna sospensione dei pagamenti della quota del canone relativa ai lavori ma solo la preventiva verifica (ai fini della liquidazione) del regolare andamento dell'esecuzione dei lavori.

#### **RISPOSTA**

Si conferma. Il riferimento al collaudo delle opere, va inteso come riferimento temporale o termine. Lo scopo della previsione è quella di garantire il trasferimento del rischio di costruzione come richiesto dalla linea Guida n.9 punto 2.6. Non c'è quindi alcuna sospensione dei pagamenti ma solo la preventiva verifica (ai fini della liquidazione) del regolare andamento dell'esecuzione dei lavori.

#### **Quesito47**

Alla luce della risposta al quesito numero 25, si chiede di specificare se è sufficiente asseverare un unico documento che comprenda i 9 PEF dei Comuni e che garantisca la sostenibilità dei 9 progetti dei 9 Comuni o se, in caso contrario, è obbligatorio allegare all'offerta economica 9 documenti singolarmente asseverati.

#### **RISPOSTA**

E' obbligatorio allegare i 9 PEF dei comuni singolarmente asseverati, nonché allegare un PEF asseverato generale di tutto il progetto.

#### **Quesito48**

All'articolo 39 "Modalità di pagamento del canone", a pagina 51 del Capitolato speciale e prestazionale, viene specificato che "il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con n.12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine del mese di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura." Successivamente viene specificato che "la prima fattura relativa alla rata di acconto verrà emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti". A tal proposito, si chiede di confermare che l'importo della prima fattura, che verrà emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti, debba risultare dalla somma degli importi delle prime 4 (quattro) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che l'importo della prima fattura si riferisce ai primo quattro mesi di canone.

#### **Quesito49**

Nel paragrafo 5.1 della "Relazione Tecnica e Descrittiva" è richiesta la posa di generici punti di allaccio per le luminarie natalizie e per il Santo Patrono. Non viene specificata la quantità, la posizione e neppure la potenza contrattuale da prevedere per ogni punto di allaccio. Si richiede di esplicitare questi dettagli.

#### **RISPOSTA**

E' previsto l'obbligo per il Concessionario di fornire l'energia elettrica per il funzionamento delle luminarie fino alla potenza complessiva indicata nella relazione al capitolo 9.4.1.

#### **Quesito50**

In riferimento alla procedura in corso, al fine di poter procedere ad una corretta formulazione dell'offerta, siamo con la presente ad inviare il seguente quesito. Con riferimento al documento "Allegato 1 - Relazione Tecnica" di ciascun comune oggetto di gara, in merito alle tabelle riportate al par. 9.3, facenti riferimento agli orari di accensione e spegnimento degli impianti e di attenuazione del flusso luminoso con cadenza mensile per zone omogenee del territorio (CR1 e CR2), si segnalano le seguenti

difformità nei valori riportati all'interno delle stesse tabelle. In particolare le difformità, riguardano le differenze tra le ore di funzionamento mensili indicate nelle tabelle e quelle realmente calcolabili dagli orari di accensione/spegnimento mensili; inoltre si fa presente che, sebbene i criteri di regolazione CR1 e CR2 si differenzino tra di loro, per un avvio dell'inizio della riduzione del flusso di CR2 posticipato di 2 ore rispetto a CR1, in realtà la differenza giornaliera delle ore di funzionamento in ciascun regime è leggermente inferiore (1h55' circa). Pertanto, confrontando le ore di funzionamento a pieno regime e a regime ridotto tra quanto calcolabile dagli orari di accensione e spegnimento con quanto riportato in tabella, risultano lievi differenze trascurabili per il regime CR1 e significative differenze per il regime CR2 che evidenziamo qui di seguito. In dettaglio: ? Ore equivalenti totali a piena potenza, da calcolo: 1973,9 (circa 30 ore in meno rispetto alle 1944 riportate in tabella); ? Ore equivalenti totali a potenza ridotta, da calcolo: 2139,35 (circa 28 ore in più rispetto alle 2168 riportate in tabella); Dal momento che tali profili di regolazione, devono essere utilizzati per calcolare i risparmi energetici finali, come precisato all'art.8.8 - Piano degli orari di funzionamento degli impianti ? dell' ? Allegato 5 ? Capitolato Speciale Prestazione Affidamento in Concessione?, si chiede pertanto di specificare quali valori adottare per il calcolo, essendo richiesto espressamente un calcolo di dettaglio per decade, compatibile con le curve di regolazione sopra citate. Dovendo presentare i calcoli corretti in sede di offerta, ed anche al fine di allineare tutti i concorrenti, si chiede cortesemente di aggiornare i valori riportati nelle tabelle dell' ? Allegato 1 ? Relazione Tecnica? (di ciascun comune) relative alle ore di regolazione.

## RISPOSTA

I valori di accensione/spegnimento indicati nelle tabelle CR1 e CR2 e i valori di ore/anno sono convenzionali e non strettamente correlati alla variazione giornaliera della luce naturale. Questi valori orari convenzionali sono stati indicati per semplificare il calcolo dei consumi, introducendo variazioni marginali rispetto ai valori reali, ma permettendo una semplificazione nella verifica da parte dei commissari di gara.

Detto questo si riscontra un errore minimale nel calcolo delle ore/anno convenzionali della tabella CR2 come indicato dal concorrente, pertanto si allega la tabella corretta che sostituisce la tabella CR2 nella relazione e si riporta di seguito l'estratto dell'Art.10 del Capitolato con i valori corretti di ore/anno:

“...

*Ai fini del presente bando il calcolo del consumo dell'impianto riqualificato si calcola convenzionalmente sommando il valore di potenza di progetto per le ore di funzionamento a piena potenza con il valore di potenza ridotto per le ore di funzionamento a potenza ridotta. La potenza ridotta è calcolata sull'attribuzione delle categorie illuminotecniche di esercizio definite dal progettista del Concessionario a seguito della valutazione del rischio.*

*Con la curva di regolazione indicata nella tabella CR1 si assumono convenzionalmente 1242 ore/anno di funzionamento a piena potenza e 2870 ore/anno di funzionamento impianto a potenza ridotta.*

*Con la curva di regolazione indicata nella tabella CR2 si assumono convenzionalmente ~~1944~~ **1973 ore/anno** di funzionamento a piena potenza e ~~2168~~ **2139 ore/anno** di funzionamento impianto a potenza ridotta.*

...”

## Quesito51

con la presente si trasmette la seguente richiesta di chiarimento: Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, i requisiti di progettazione debbano essere posseduti dal RTI nel suo complesso (non essendo differibili) e che quindi, ad esempio, il concorrente potrà effettuare direttamente la progettazione se l'impresa mandataria, in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione e dei requisiti di progettazione, indica quali progettisti i soggetti appartenenti alla propria struttura organizzativa

## RISPOSTA

Si conferma per quanto concerne i requisiti progettuali.

Resta salvo quanto disposto dal disciplinare di gara in merito al possesso in capo ai raggruppamenti temporanei, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti.

## Quesito52

all'interno degli studi di fattibilità di tutti i Comuni oggetto della presente viene indicata all'interno delle planimetrie progettuali l'area ove applicare la curva di regolazione CR2, ad esclusione del Comune di Desio. Si prega di specificare quali sezioni / quali aree della città dovranno essere sottoposte a regolazione CR2 anche per quest'ultimo Comune

## RISPOSTA

Le regolazioni CR1 e CR2 sono indicate, zona per zona, nell'allegato SC.

## Quesito53

1) si chiede conferma che nei seguenti punti riportati a pag. 10 del disciplinare ed in particolare che:

- d) Le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010;
- e) Le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010,

i riferimenti agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 siano da considerarsi un refuso essendo stati soppressi dal D.M. n. 263 del 2016 a partire dal 28 febbraio 2017;

2) si chiede conferma che nel seguente punto riportato a pag. 10 del disciplinare ed in particolare che: "REQUISITI PROGETTUALI: Il concorrente potrà effettuare direttamente la progettazione se in possesso di attestazione SOA. Qualora non possieda l'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria "OG10" – classe III-bis di progettazione e costruzione anche per la PROGETTAZIONE, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 24 e 46 del d.lgs. n. 50/2016, per i quali è richiesto di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui agli artt. 263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 determinati in base alle spese tecniche desunte dalla proposta del promotore, e di seguito specificati:.....omissis"

il riferimento all'art. 263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 sia da considerarsi un refuso essendo stato soppresso dall'art. 217 del D.lgs 50/2016;

3) che, con riferimento al punto g) presente a pag. 11 del disciplinare che prevede che " In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche" qualora come previsto dalla lex specialis il progettista illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, possieda i requisiti previsti dall'art. 34 del Codice dei contratti i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), ed

in

particolare:

1. di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;

2. di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.

3. di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:

l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A++ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A++, se prima del 31/12/2020;

l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A3+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A3+, se prima del 31/12/2025;

l'apparecchio rientra nella classe IPEA\* A4+ e la realizzazione dell'impianto rientra nella classe IPEI\* A4+, se dopo il 1/1/2026

si chiede conferma che non sia necessaria una struttura operativa qualora il progettista in possesso dei requisiti di cui sopra sia anche il professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

4) Alla luce della FAQ 32 (che indica in € 11.478.950 l'importo dei lavori), siamo a chiedere conferma che detto importo sulla base del quale gli operatori dovranno produrre adeguata classifica relativa all'Attestazione SOA (categoria OG 10 Class VII o la VI con possibile incremento del 20%) sia il medesimo a cui debba fare riferimento il progettista per comprovare il requisito previsto al punto b) di pagina 10 – e cioè "Avere espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 il cui importo globale (dei lavori) sia non inferiore al valore dei lavori relativi all'investimento di progetto" – e che pertanto la FAQ 5 debba essere aggiornata considerando l'importo di € 11.478.950 in sostituzione di € 17.237.998.

## RISPOSTA

1) Si conferma: il riferimento normativo deve considerarsi relativo al testo di cui al D.M infrastrutture e trasporti del 02 dicembre 2016 n. 263 GU 36 del 13 febbraio 2017.

2) Si conferma l'applicazione dell'art. 217 del d.Lgs. n. 50 del 2016

3) si conferma fatta salva l'applicazione di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis in capo al progettista.

4) si conferma l'importo di cui alla Faq 32.

### **Quesito54**

si fa seguito alla comunicazione del 28/04/2020 con la quale codesta Stazione Appaltante chiarisce che i sopralluoghi obbligatori previsti per la procedura in oggetto dovranno essere svolti autonomamente dagli operatori economici partecipanti e che questi ultimi, una volta effettuati i sopralluoghi, non dovranno recarsi presso gli uffici tecnici dei singoli Comuni per la resa in presenza della dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi, ma tale incombenza si intenderà assolta mediante la compilazione dell'allegato modello "Dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi", da sottoscrivere digitalmente ed inviare all'indirizzo pec di ogni singolo Comune in cui il sopralluogo è stato fatto.

Con la presente per richiedere se, ai fini di comprovare l'obbligo di sopralluogo, il concorrente dovrà inserire all'interno della busta amministrativa le PEC inviate ai singoli comuni a seguito dell'effettuazione del sopralluogo o se i singoli comuni sono tenuti a riscontrare la "Dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi" inviata e a rilasciare, a mezzo PEC, il certificato di esecuzione del sopralluogo (da inserire all'interno della busta amministrativa).

### **RISPOSTA**

I singoli Comuni redigeranno un elenco riportante i nominativi degli operatori che hanno effettuato il sopralluogo e ne hanno dato comunicazione a mezzo PEC.

L'operatore economico in sede di compilazione della domanda di partecipazione dichiarerà semplicemente di aver preso visione dei luoghi di svolgimento dei servizi e dei lavori oggetto della concessione presso tutti i Comuni aggregati. Tale dichiarazione verrà verificata in fase di gara sulla base degli elenchi prodotti da ogni singolo Comune alla CUC.

### **Quesito55**

rappresentanti e/o delegati delle società sono autonomi nell'effettuare i sopralluoghi senza la presenza del personale dell'ufficio tecnico?

### **RISPOSTA**

i sopralluoghi non sono assistiti, pertanto rappresentanti e/o delegati delle imprese, sono autonomi nello svolgimento.

### **Quesito56**

Relativamente alla dichiarazione di presa visione dei luoghi, laddove il sopralluogo venisse effettuato da un dipendente della società, non detentore di firma digitale, la stessa potrà essere firmata digitalmente da un procuratore/rappresentante legale allegando la delega e copia del documento del delegato?

### **RISPOSTA**

si conferma. Il dipendente firmerà con firma autografa e il procuratore/rappresentante legale apporrà firma digitale. Si ricorda inoltre che, in caso di sopralluogo svolto da dipendente, oltre alla delega e il documento di identità di delegante e delegato, occorre allegare anche copia dell'estratto del libro unico del lavoro da cui risulti il rapporto di lavoro dipendente. In caso che il firmatario sia un procuratore, si chiede di allegare copia delle procura.

### **Quesito57**

Nell'avviso con cui la stazione appaltante ha richiesto l'invio della suddetta dichiarazione tramite PEC a ogni singolo comune, non vengono indicati i rispettivi indirizzi. Riuscireste gentilmente a fornirceli?

### **RISPOSTA**

gli indirizzi pec dei singoli Comuni sono disponibili sui rispettivi siti istituzionali.

## Quesito58

**Comune di Desio - Zone LOTTO I di intervento da parte dell'amministrazione comunale. in corso affidamento lavori per sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a led.**

In riferimento alle tavole grafiche "3001-Allegato 2-Tav-P1, P2, P3 e P4-R0 – tavole di Progetto impianto di illuminazione zona 1, 2 3 e 4" fornite nella documentazione di gara, si evidenzia la presenza di tratti stradali evidenziati con linea gialla, facenti parte di porzioni di impianti di pubblica illuminazione denominati "**Zone LOTTO I di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. in corso affidamento lavori per sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a led**".

Per tali tratti stradali, per i quali risulta già prevista da parte della Amministrazione Comunale, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi a Led, si chiede cortesemente di fornire tutte le indicazioni tecniche inerenti all'affidamento; in particolare per gli apparecchi Led:

- marca, modello, temp. di colore, potenza di sistema, flusso luminoso (lumen output), classe di isolamento, ecc tipologia della protezione di sovratensione, garanzie fornite e schede tecniche
- sistema di regolazione del flusso luminoso previsto (punto-punto o mezzanotte virtuale); nel caso del punto-punto marca e modello del sistema previsto e informazioni su piattaforme software già presenti o previste; nel caso di mezzanotte virtuale i driver ed i criteri
- indicazione strada per strada del numero degli apparecchi led e delle taglie di potenza dei singoli corpi illuminanti; il tutto per poter quantificare i corretti oneri di conduzione e manutenzione e per provvedere alla corretta compilazione dei documenti richiesti facenti parte dell'offerta tecnica.

Si chiede inoltre, se tali interventi, riguardino la mera sostituzione del corpo illuminante o prevedono anche altre lavorazioni tra le quali, la sostituzione del cavo di risalita (LED-morsettiera), rifacimento di giunzioni, l'eventuale sostituzione di morsettiera se in condizioni precarie, altro.

## Quesito59

**1) Comune di Desio - Zone LOTTO I di intervento da parte dell'amministrazione comunale. in corso affidamento lavori per sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a led.**

In riferimento alle tavole grafiche "3001-Allegato 2-Tav-P1, P2, P3 e P4-R0 – tavole di Progetto impianto di illuminazione zona 1, 2 3 e 4" fornite nella documentazione di gara, si evidenzia la presenza di tratti stradali evidenziati con linea gialla, facenti parte di porzioni di impianti di pubblica illuminazione denominati "**Zone LOTTO I di intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. in corso affidamento lavori per sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a led**".

Per tali tratti stradali, per i quali risulta già prevista da parte della Amministrazione Comunale, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con nuovi a Led, si chiede cortesemente di fornire tutte le indicazioni tecniche inerenti all'affidamento; in particolare per gli apparecchi Led:

- marca, modello, temp. di colore, potenza di sistema, flusso luminoso (lumen output), classe di isolamento, ecc tipologia della protezione di sovratensione, garanzie fornite e schede tecniche
- sistema di regolazione del flusso luminoso previsto (punto-punto o mezzanotte virtuale); nel caso del punto-punto marca e modello del sistema previsto e informazioni su piattaforme software già presenti o previste; nel caso di mezzanotte virtuale i driver ed i criteri
- indicazione strada per strada del numero degli apparecchi led e delle taglie di potenza dei singoli corpi illuminanti; il tutto per poter quantificare i corretti oneri di conduzione e manutenzione e per provvedere alla corretta compilazione dei documenti richiesti facenti parte dell'offerta tecnica.

Si chiede inoltre, se tali interventi, riguardino la mera sostituzione del corpo illuminante o prevedono anche altre lavorazioni tra le quali, la sostituzione del cavo di risalita (LED-morsettiera), rifacimento di giunzioni, l'eventuale sostituzione di morsettiera se in condizioni precarie, altro.

**RISPOSTA**

Nelle zone in questione, evidenziate nelle tavole progettuali, è prevista la sola riqualifica energetica degli apparecchi illuminanti da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli impianti saranno comunque in carico al Gestore che dovrà provvedere agli obblighi di conduzione e gestione previsti dal Capitolato, nonché alla fornitura dell'energia elettrica, pertanto ogni concorrente deve provvedere alla verifica dello stato di fatto esistente ed alla riqualifica sia per la conformità normativa elettrica, che statica, provvedendo ad eseguire tutto quanto previsto nel bando di gara per gli impianti di illuminazione. I concorrenti possono proporre soluzioni progettuali che prevedano il ricollocamento degli apparecchi esistenti in altre zone per soddisfare la riqualifica urbana e/o per altre esigenze legate al controllo e regolazione degli impianti.

## Quesito60

**Comune di Desio – Ulteriori precisazioni sugli interventi in corso di affidamento da parte della Amministrazione.**

In relazione ai sopracitati interventi in corso di affidamento da parte della Amministrazione Comunale di Desio, si chiedono ulteriori delucidazioni in merito alle seguenti aree/zone:

1) Tavola P4 - area piazza Carendon e relativi parcheggi e giardini (vedasi stralcio tavola – zone cerchiata in blu): si chiede di confermare se l'intervento di sostituzione riguarda i soli punti luce presenti nel porticato della scuola e quelli su via Sant'Apollinare (come da tratto giallo) o se riguarda anche tutti i punti luce presenti all'interno del tratto in giallo (parcheggi e giardino);

**RISPOSTA**

Nel progetto di sostituzione è compreso il giardino ma non il parcheggio.

2) Tavola P4 - area rotatoria via S. Giorgio, via Tagliabue, via per Seregno (vedasi stralcio tavola – zona cerchiata in rosso) e rotatoria via Molinara, via Filippo da Desio (vedasi stralcio tavola – zona cerchiata in verde): si chiede di confermare o meno se l'intervento di sostituzione riguardi anche i punti luce a servizio delle rotatorie stesse;

**RISPOSTA**

No, le rotatorie non sono interessate dall'intervento.

3) Tavola P2 - area Via del Guado: si evidenzia che il tratto evidenziato in giallo, non prende in considerazione gli ultimi due punti luce della via (vedasi stralcio tavola - zona cerchiata in blu); si chiede di confermare o meno che l'intervento di sostituzione non prenda in considerazione tali ultimi due punti luce delle rotatorie stesse;

**RISPOSTA**

due punti luce non sono inclusi nella riqualifica.

4) Tavola P2 - area Pietro Nenni: si evidenzia che il tratto di strada evidenziato in giallo circoscrive un'area nella quale sono anche compresi punti luce a servizio di un giardino e di un parcheggio (vedasi stralcio tavola - zona cerchiata in blu); si chiede di confermare o meno che l'intervento di sostituzione non prenda in considerazione tali punti luce.

**RISPOSTA**

La sostituzione riguarda tutti i punti luce all'interno della linea gialla quindi anche il parcheggio ed il giardino. Vedasi allegato riepilogo lavoro di eff.

NB: A completamento del quesito n. 60, si trasmette allegato (allegato quesito 60 Desio punti luce led) che sostituisce integralmente la precedente versione trasmessa. la verifica dell'impianto resta comunque a carico del ~~committente~~ (errata corrige: concorrente).

## Quesito61

Premesso

che:

- il disciplinare stabilisce il seguente requisito speciale "Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta per le relative attività";
- il disciplinare prevede che "Per i raggruppamenti temporanei, (...) di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria", si chiede di confermare che - nel caso in cui vi sia un RTI misto, la prestazione relativa ai servizi smart city sia attribuita in toto ad una sola delle società raggruppate – il requisito in questione possa essere posseduto dalla sola società che nel RTI avrà l'intera responsabilità sulle attività smart city.

## RISPOSTA

Con riferimento al primo quesito posti si precisa che si deve intendere come raggruppamento di tipo misto un'articolazione complessa di raggruppamento caratterizzato dal concorso di elementi del tipo "verticale", atteso che le prestazioni della categoria prevalente e di quella scorporabile sono eseguite da imprese diverse, e da elementi del tipo "orizzontale", atteso che le medesime imprese partecipano contestualmente, seppur in diversa misura, all'esecuzione tanto della prestazione principale (categoria prevalente) quanto di quella secondaria (categoria scorporabile).

*Per ognuna delle categorie previste nel disciplinare (prevalente e/o scorporabili) può dunque essere presente una sub associazione orizzontale per la quale si ritiene che valgono le disposizioni previste per l'associazione orizzontale per cui con riferimento ai requisiti di qualificazione ogni sub raggruppamento (di RTI misto) dovrà essere esaminato autonomamente. La verifica del possesso della qualificazione della mandataria nella misura indicata nel disciplinare con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione la stessa parteciperà unitamente ad una o più mandanti verrà effettuata in capo all'impresa capogruppo del sub-raggruppamento come più volte chiarito dal Consiglio di Stato con la precisazione che ben può ipotizzarsi la costituzione di un raggruppamento misto in cui la capogruppo dell'intero raggruppamento, così qualificata per la categoria prevalente, sia nel contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l'esecuzione della categoria scorporabile. Dunque deve ritenersi che nei raggruppamenti misti, ai fini di una legittima partecipazione alla gara, la capogruppo mandataria debba essere qualificata ed eseguire i lavori in misura maggioritaria in relazione alla categoria prevalente indipendentemente e a prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nel medesimo raggruppamento, un'altra impresa mandante che esegua prestazioni relative a una o più categorie scorporabili, il cui valore complessivo sia superiore a quello delle attività svolte dalla stessa mandataria.*

## Quesito62

Si chiede di confermare che il requisito speciale ("Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta per le relative attività") possa dirsi soddisfatto nel caso in cui il contratto eseguito nel triennio antecedente abbia ad oggetto la progettazione e implementazione di sistemi di videosorveglianza.



## RISPOSTA

Con riferimento al secondo quesito si conferma che l'attività di videosorveglianza va intesa come attività Smart city.

### Quesito63

Riferimento Paragr. "Requisiti speciali e mezzi di prova" del disciplinare di gara

Al punto "Requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali)", pag. 9 del disciplinare, è riportato "Il progettista illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere ai sensi dell'art.

34 del Codice i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, e precisamente:

1. Di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti ..... omissis .....
  2. Di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica ..... Omissis .....e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.
  3. Di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati .....ommissis;
- 1) Si chiede di confermare che, ferma la possibilità per il concorrente di ricorrere a soggetto interno o esterno alla propria organizzazione, è ammesso ricorrere alla semplice indicazione del progettista illuminotecnico;

## RISPOSTA

Il concorrente deve individuare o dichiarare di avvalersi del progettista (o progettisti) che dovrà (dovranno) essere scelto (scelti) tra i soggetti di cui agli art. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e per il quale (i quali) dovranno essere rese le dichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti indicati dalla lex specialis .

2) Si chiede di confermare che, al fine del soddisfacimento del requisito in questione, sia in caso di progettista interno o esterno all'organizzazione, possono essere utilizzati sia progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o progetti definitivi e/o progetti esecutivi, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 50/2016.

## RISPOSTA

Il disciplinare di gara specifica chiaramente che si intendono valutabili i progetti di livello definitivo e/o esecutivo ultimati e regolarmente approvati da pubbliche amministrazioni.

### Quesito64

Riferimento Paragr. "Requisiti progettuali" del disciplinare di gara

Al punto "Requisiti progettuali", pag. 10 del disciplinare, è riportato:

Il Concorrente potrà effettuare direttamente la progettazione se in possesso di attestazione di qualificazione SOA.

Qualora non posseda l'attestazione ... omissis ... che documenti la qualificazione anche per la Progettazione, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali è richiesto di rendere la dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi

di cui agli artt. 263 co. 2 del DPR 207/10 determinati in base alle spese tecniche desunte dalla proposta del promotore, e di seguito specificati:

a) Omissis

b) Aver espletato nel decennio antecedente la data di pubblica del bando di gara, servizi di progettazione relativi

a lavori appartenenti alla categoria OG10 il cui importo globale (dei lavori) sia non inferiore al valore dei lavori relativi all'investimento di progetto;

c) non trovarsi in alcuna delle condizioni .....ommissis..... e rispettare i limiti di partecipazione alle gare

di cui all'art. 253 del DPR 207/2010

d) omissis

e) omissis

f) omissis

g) In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche

Si precisa che si intendono valutabili i progetti di livello definitivo e/o esecutivo ultimati e regolarmente approvati da pubbliche amministrazioni nel quinquennio 2013-2017.

1) Si chiede di confermare che il concorrente in possesso di attestazione SOA in categoria OG10 e classifica adeguata, riportante l'annotazione relativa a "qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione", potrà effettuare direttamente la progettazione;

### **RISPOSTA**

Si conferma qualora il concorrente sia in possesso della SOA richiesta dal disciplinare di gara .

2) Se è corretta tale interpretazione, si chiede altresì di confermare che esso non dovrà fornire alcuna dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi specificati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del medesimo paragrafo.

### **RISPOSTA**

Si richiama quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara che sul punto si ritiene esaustivo ovvero che "Il concorrente potrà effettuare direttamente la progettazione se in possesso di attestazione SOA. Qualora non possieda l'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria "OG10" – classe III-bis di progettazione e costruzione anche per la PROGETTAZIONE, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 24 e 46 del d.Lgs. n. 50/2016, per i quali è richiesto di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti economico -finanziari e tecnico -organizzativi "

### **Quesito65**

si chiede conferma che le c.d. ?Relazioni di Sintesi? dovranno essere redatte come un unico documento riepilogativo comprendente i dati di tutti i comuni e che quindi non è richiesta la produzione di una Relazione di Sintesi per ciascun Comune.

### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito66**

In merito alla richiesta del possesso di certificazione ISO 9001:2015, premesso che il disciplinare prevede - tra i requisiti di qualificazione - il possesso della certificazione espressa in due diverse forme e cioè:

a) certificazione ISO 9001:2015 per attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore IAF28;

b) certificazione ISO 9001:2015 per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica;

siamo a chiedere se il requisito sia considerato corretto nel caso in cui un concorrente possiede

a) una certificazione ISO 9001:2015 per attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore IAF28 (esattamente come richiesto tra i requisiti di qualificazione)

e contestualmente

b) utilizza e applica (seppur ancora non verificato da un ente certificatore) un sistema di gestione della qualità in ambito di "progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica".

In attesa di un Vostro riscontro, evidenziamo quanto riportato e consentito in merito dal D.Lg.50/2016:

SEZIONE III – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 87. (Certificazione delle qualità)

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste

## **RISPOSTA**

Si rileva che le condizioni fissate dall'art. 87 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sono rigorose in quanto in tale disposizione si prevede espressamente che "le stazioni appaltanti ... ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste". Dunque la previsione espressa "qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi" deve essere interpretata nel senso che solo ed esclusivamente in caso di provata indisponibilità non imputabile al concorrente della certificazione richiesta espressamente dal disciplinare di gara verrà ammessa la possibilità di comprovare altrimenti l'impiego di misure di garanzia della qualità equivalenti.

## **AGGIORNAMENTO AL QUESITO N.60**

In ordine ad ulteriori informazioni relative all'elenco dei punti luce in tecnologia LED presenti sul territorio comunale di Desio (TABELLA ALLEGATA AL QUESITO 60) si comunica quanto segue:

- Le tipologie di corpi illuminanti sono le seguenti:

1 ) AEC modello I-TRON ZERO , classe 2 di isolamento, ottica STU-M dimmerazione DA automatica, profilo di default con mezzanotte virtuale , riduzione al 70% ; Impiego su "tratto di via per Cesano" e in Quartiere "Spaccone"

2) GDS modello Street LED tipo S1MB , ottica " stradale come STU-M di I-tron , dimmerazione automatica, mezzanotte virtuale, riduzione al 70% impiegati su tav 3 e tav 6

Anche GDS è dotata di protezione 10kV/10Ka

## **Quesito67**

Posto che il DECRETO 11 maggio 2016 "Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (16A04456)", così come modificato dal D.M. Mise del 2/09/2019, prevede all'art. 5, per i gestori delle infrastrutture una serie di obblighi di trasmissione dati sulle reti di illuminazione pubblica che riguardano il "sottosuolo" e il "soprasuolo" delle reti in gestione presso i comuni, di cui all'art. 4 co 1 e 2 del D.lgs. 33/2016 Il precedente gestore della rete di illuminazione pubblica abbia ottemperato ai suddetti obblighi di conferimento dati al SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture; - Il Comune detenga e possa mettere a disposizione i dati sul sottosuolo relativi alle reti di illuminazione pubblica.

## **RISPOSTA**

Per quanto riguarda il primo quesito si riscontra che allo stato attuale e relativamente al livello di progettazione richiesto, i dati sul sottosuolo relativi alle reti di illuminazione pubblica e i dati relativi all'**aggiornamento del Sinfi** non sono strettamente necessari e che sarà assicurata ampia disponibilità dei medesimi all'aggiudicatario della gara in sede di progettazione esecutiva, essendo altresì possibile per il medesimo fare espressa richiesta telematica utilizzando il sito internet Sinfi gestito da Ifratel S.p.A.

### **Quesito67**

Considerato che tra i requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali) viene specificatamente richiesto Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio di progettazione, implementazione e gestione/manutenzione di servizi smart city, per un importo minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta per le relative attività (andando così a identificare una prestazione distinta, seppur secondaria, di cui si richiede specifica e comprovata esperienza), siamo a chiedere conferma: ?che non sia applicabile la regola del possesso minimo del 10% del requisito da parte di ciascuna delle mandanti, se il costituendo RTI prevede di destinare interamente le prestazioni smart city oggetto della concessione ad una sola delle società raggruppate; ?sia necessario e sufficiente, in questa ipotesi, che il suddetto requisito tecnico-organizzativo sia posseduto interamente dalla società che nel RTI abbia in carico l'intera prestazione smart city.

### **RISPOSTA**

si rimanda alla risposta formulata con riferimento al quesito n. 61.

### **Quesito68**

Si chiede conferma del fatto che qualsiasi limitazione e/o definizione di fattispecie di "manutenzione straordinaria" - diretta a restringere il perimetro della stessa, rispetto a quanto descritto nella lex specialis -, che dovesse essere proposta dai concorrenti nell'ambito della Bozza di Convenzione o, più in generale nel Progetto definitivo, sarà considerata da codesta spett.le stazione appaltante come violazione dei requisiti minimi fissati dal Progetto di fattibilità posto a base di gara, con conseguente necessità di esclusione dell'operatore dalla procedura di gara.

### **RISPOSTA**

Si conferma che verranno applicati i principi consolidati a livello giurisprudenziale e che, in particolare le difformità dell'offerta tecnica che rivelano inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affidare legittimano l'esclusione dalla gara perchè determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo (si veda Cons. Stato, Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. L; 5 maggio 2016, n. 1809, 17 febbraio 2016, n. 633 e 23 settembre 2015, n. 4460).

### **Quesito69**

Si chiede di confermare che entrambe le garanzie fideiussorie debbano essere intestate a: CUC DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA, Via Grigna n. 13, 20900 Monza (MB), C.F. 94616010156, P.IVA 06894190963, pec provincia-mb@pec.provincia.mb.it

### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito70**

-a seguito dei recenti interventi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione, relativi al comune di Desio e resi evidenti nel documento pubblicato "Allegato quesito 60 desio\_punti\_luce\_led.pdf", si chiede il dato

univoco ed aggiornato del consumo energetico relativo allo stato di fatto da considerare all'interno del progetto definitivo.

## **RISPOSTA**

Il dato univoco del consumo energetico relativo allo stato di fatto è quello già espresso all'interno degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

## **Quesito71**

A seguito dei recenti interventi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione, relativi al comune di Desio e resi evidenti nel documento pubblicato "Allegato quesito 60 desio\_punti\_luce\_led.pdf", si chiede il dato univoco ed aggiornato del consumo energetico relativo allo stato di fatto da considerare all'interno del progetto definitivo."

## **RISPOSTA**

Il dato univoco del consumo energetico relativo allo stato di fatto è quello già espresso all'interno degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

## **Quesito72**

Essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica, UNI EN ISO 14001:2015, BS OH-SAS 18001:2007 e ISO 50001:2011, in corso di validità (allegare copia nella busta amministrativa); 2. Essere in possesso di certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015, per le attività di progettazione, realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore IAF28 (allegare copia nella busta amministrativa). Fermo restando quanto indicato nelle FAQ 3, FAQ 31, FAQ 66. Visto che in tutte in maggior parte delle procedure nelle quali viene richiesta oltre alla progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, la fornitura di energia elettrica e i servizi smart city, gli operatori economici pur non avendo nelle certificazioni la dicitura come richiesto ai precedenti punti 1) e 2) soddisfano i requisiti richiesti, in quanto progettano, forniscono e gestiscono servizi smart e, in seguito alla volturazione dei POD, forniscono l'energia elettrica. Considerando l'importanza della gara in questione, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici con esperienze diversificate che potrebbero contribuire a formulare offerta tecniche ed economiche migliori, ciò a vantaggio sia dei Comuni per i quali viene esperita la gara che, soprattutto, dell'utenza finale del servizio, si chiede di consentire: la partecipazione alla gara in oggetto agli operatori economici che seppur non avendo indicato nella certificazione la dicitura "fornitura di energia elettrica", e "progettazione, realizzazione e gestione di servizi afferenti al settore IAF28" svolgono tale attività nella gestione dei propri contratti

## **RISPOSTA**

Le certificazioni di qualità richieste dalla lex specialis sono i requisiti minimi di qualificazione dei concorrenti al fine di attestarne l'effettiva capacità di gestire l'oggetto dell'affidamento e sono state richieste con tale finalità. Pertanto si richiama quanto indicato dalla documentazione di gara che dovrà essere rispettata.

## **Quesito73**

Viste le FAQ 3 (settore IAF28), FAQ 31 (tutti i partecipanti all'ATI devono possedere ISO 9001) e FAQ 66 (valgono le condizioni dell'art. 87 D.L. 50/2016 purché sia dimostrata l'indisponibilità non imputabile al

concorrente), siamo a chiedere se sia consentita la partecipazione ad un'ATI in cui a) Tutti i componenti possiedono la ISO 9001 in settore IAF28 b) Almeno un componente dell'ATI possiede esattamente l'oggetto richiesto dal disciplinare e cioè "progettazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa di fornitura di energia elettrica" c) Gli altri componenti dell'ATI abbiano nel proprio oggetto della ISO almeno una parte dell'oggetto richiesto quale potrebbe essere ad esempio "progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica" o "produzione, gestione e cessione di energia elettrica". La presente richiesta consentirebbe di soddisfare comunque la specifica richiesta del bando [confermando (i) il possesso dello specifico oggetto in capo ad almeno uno dei componenti del raggruppamento e (ii) il possesso della ISO 9001 da parte di tutti i componenti del raggruppamento] e contestualmente favorirebbe l'interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche

## RISPOSTA

Fermo restando quanto già ampiamente esposto nelle precedenti FAQ si ritiene opportuno richiamare il testo del disciplinare che prevede espressamente che "Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria".

Dovranno pertanto essere rispettate dai raggruppamenti le indicazioni già fornite in modo chiaro

## Quesito74

Riferimento Paragr. "Requisiti speciali e mezzi di prova" del disciplinare di gara:

Al punto "Requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali)", pag. 9 del disciplinare, è riportato

"Il progettista illuminotecnico, interno o esterno all'organizzazione dell'offerente, deve possedere ai sensi dell'art.

34 del Codice i requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, e precisamente:

1. Di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti ..... omissis .....
2. Di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica ..... Omissis .....e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare.
3. Di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati .....ommissis;

Alla Risposta n. 2 del Quesito n. 63 è riportato “Il disciplinare di gara specifica chiaramente che si intendono valutabili i progetti di livello definitivo e/o esecutivo ultimati e regolarmente approvati da pubbliche amministrazioni”.

In riferimento a quanto sopra esposto si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito, sono valutabili i progetti di livello definitivo e/o esecutivo eseguiti nei cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando, intendendosi il periodo 24/12/2014 – 23/12/2019, regolarmente approvati dalle pubbliche amministrazioni, anche in periodo successivi a quest’ultimo pubbliche amministrazioni, anche in periodo successivi a quest’ultimo.

### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito75**

Si chiede inoltre di confermare che, in caso di progettista interno all’organizzazione del concorrente, ai fini della comprova del requisito sarà ritenuta valida, come attestazione del committente per quanto concerne i progetti esecutivi, la determinazione di approvazione dello stesso emessa dall’Amministrazione attestante il periodo ed il numero di punti luce oggetto della progettazione.

### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito76**

3. Riferimento Paragr. “Busta A – Documentazione Amministrativa” del disciplinare di gara

In riferimento alla dichiarazione “All. A2 – Dichiarazione del progettista”, al fine della corretta compilazione della tabella richiesta al punto 3) della medesima, tenuto conto del requisito richiesto, si chiede di confermare che le colonne “Classe/categoria” e “Importo” non dovranno essere compilate in quanto non pertinenti; dovrà invece essere aggiunta, colonna contenente specifica indicazione dei punti luce progettati.

### **RISPOSTA**

Si conferma

### **Quesito77**

Con riferimento ai requisiti di progettazione ed in particolare relativamente a quanto prevista nei punti di cui a pag. 9 e 11 del disciplinare che prevedono rispettivamente:

“Di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell’impianto da progettare”;  
e“Si precisa che si intendono valutabili i progetti di livello definitivo e/o esecutivo ultimati e regolarmente approvati da pubbliche amministrazioni nel quinquennio 2013-2017 “;

si chiede conferma che ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui sopra sia ritenuto valido il quinquennio compreso tra il 24/12/2014 ed 23/12/2019 (antecedente alla pubblicazione del bando di gara) in analogia con quanto previsto a pag. 10 del disciplinare:

“ Avere espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla categoria OG10 il cui importo globale (dei lavori) sia non inferiore al valore dei lavori relativi all’investimento di progetto.

## RISPOSTA

Si conferma

### Quesito78

considerato che a pagina 3 del disciplinare viene specificato che la documentazione di gara comprende: 1) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica e relativi allegati quali il capitolato speciale e schema di contratto/bozza di convenzione di tutti i comuni aggregati, [...], ma che nel prosieguo del testo, non viene più menzionata la Bozza di Convenzione, né la Matrice dei Rischi, si chiede di precisare se i suddetti documenti debbano essere inseriti ed eventualmente in quale Busta.

## RISPOSTA

si richiama espressamente il dettato dell'art. 183 comma nono del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50 del 2016. La documentazione completa deve essere presentata con la Busta contenente l'offerta tecnica.

### Quesito79

all'articolo 12 (finanziamento delle opere), a pagina 10 del documento Convenzione Illumina Giugno 2019, viene specificato che l'evidenza dei rischi che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell'Allegato A Matrice dei Rischi fornito in allegato al presente documento. Si chiede gentilmente di mettere a disposizione tale allegato in quanto non è presente tra la documentazione di gara

## RISPOSTA

La matrice dei rischi è contenuta all'interno del progetto di fattibilità di ogni comune (Allegato 6 - MTR

### Quesito80

si chiede di specificare se gli operatori economici possono predisporre una propria bozza di convenzione per i 9 Comuni o se bisogna sottoscrivere per accettazione la Convenzione Illumina Giugno 2019 inserita tra i documenti a base di gara.

## RISPOSTA

Trattandosi di un partenariato pubblico privato la stazione appaltante deve essere in grado di valutare la proposta del partner privato sia sotto l'aspetto tecnico ed economico ma anche giuridico. E' dunque fondamentale che sia presente come previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la bozza di convenzione che il proponente intende sottoporre alla amministrazione che non potrà essere di livello "inferiore" a quella posta a base di gara. Dunque sarà possibile produrre tale bozza sottoscritta per accettazione.

### Quesito81

all'articolo 37 lettere a) del CSPA viene specificato che il Concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla Concedente per la predisposizione della gara ai sensi dell'art.183 comma 9 del Codice. Si chiede: - di confermare che a tale importo sia comprensivo di IVA; - di confermare che le spese sostenute per i commissari di gara sono incluse nell'importo di cui all'art. 37 lettera a) del CSPA.



## RISPOSTA

Ogni voce di spesa indicata all'art. 37 del Capitolato deve intendersi esclusa Iva. Si conferma che le spese per i commissari di gara sono già incluse. L'importo è riportato al cap.37 del csa di ogni comune come "Rimborso delle spese della Concedente per predisposizione della gara ai sensi dell'art. 183 comma 9 del Codice"

## Quesito82

All'articolo 39 del CSPA ? Modalità di pagamento del canone, a pagina 51 e seguenti, viene specificato che ?il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità: -n.12 rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura?. A tal proposito si chiede di specificare se il Concessionario è tenuto ad indicare nella fattura le diverse componenti di canone. In particolare si chiede se per quanto concerne la quota lavori e oneri finanziari, di cui al punto 1 della tabella ?suddivisione canoni?, è necessario distinguere la quota lavori dalla quota per oneri finanziari così come indicato nel allegato 4-QE

## RISPOSTA

Nelle fatture è preferibile che vengano indicate separatamente le componenti del canone.

Si è necessario fare la distinzione.

## Quesito83

Si richiede se possibile porre all'attenzione dei concorrenti le fatture relative alla fornitura di energia elettrica che dovranno essere oggetto di voltura per i tutti i Comuni oggetto di gara. In alternativa, se possibile avere l'elenco dei POD che dovranno essere oggetto di voltura.

## RISPOSTA

In questa fase si ritiene non necessario fornire i dati richiesti. Le bollette verranno fornite all'aggiudicatario in una fase successiva.

## Quesito84

Premesso che: - all'art. 3 della bozza di convenzione è specificato che ?la revisione del canone sarà effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili unicamente allo scopo di mantenere invariata nel tempo la redditività della concessione secondo le modalità di cui all'art.40 del Capitolato Speciale?. - Al contrario, proprio all'art. 40 del Capitolato speciale d'appalto per tutti i Comuni oggetto di gara, è indicato che il canone relativo alla gestione e manutenzione sarà ?soggetto ad aggiornamento ISTAT riqualificazione impianti/FOI indice 00 nella misura del 100% a partire dal secondo anno di gestione, calcolato alla data di consegna degli impianti?, e il canone energetico annuo sarà ?soggetto ad una rivalutazione annuale, per effetto delle variazioni dei costi di produzione e delle accise stabilite per legge, legate al trascorrere del tempo?. Si chiede di confermare che l'aggiornamento economico del canone è da eseguirsi allo scadere del primo anno di gestione dalla data di presa in consegna impianti con le formule e i parametri indicati all'art.40 del Capitolato Speciale.

## RISPOSTA

L'articolo 40 indica la modalità di aggiornamento del canone.

### **Quesito85**

Premesso che: o All'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto (per tutti i Comuni oggetto della procedura di affidamento) è stabilito che: il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione avverrà con le seguenti modalità: - n. 12 rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 l'importo annuo, con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del concessionario, della relativa fattura. - N. 1 fattura o nota di accredito, non appena sarà disponibile l'indice ISTAT del mese di dicembre (?) per il conguaglio (dovuto alla variazione sulla consistenza degli impianti) e per l'aggiornamento del corrispettivo da calcolarsi a fine di ogni anno. Per ogni anno successivo al primo, la rata di acconto sarà determinata dividendo per 12 l'importo complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Concedente nel corso della precedente annata come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito dall'art. 40. Si chiede di confermare che l'anno di gestione (da prendere in considerazione per la quantificazione del canone) è da intendersi come il periodo di 12 mensilità a decorrere data di firma verbale consegna impianti, esempio (Ottobre 2020 Settembre 2021) e che il conguaglio e l'aggiornamento del canone avverrà allo scadere del 12° mese di gestione del Canone e non al termine dell'anno solare.

### **RISPOSTA**

Si conferma.

### **Quesito86**

si chiede cortesemente conferma in maniera inequivocabile che il termine "individuato", in relazione al progettista esterno in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, possa essere inteso come "Indicato" dal concorrente.

### **RISPOSTA**

il termine "individuato" si riferisce inequivocabilmente al progettista "scelto dal concorrente" quindi può essere inteso anche come il progettista "indicato dal concorrente".

### **Quesito87**

In merito al QUESITO 73, alla relativa risposta ed essendo note le condizioni di partecipazioni in caso di ATI ORIZZONTALE, siamo a formulare la medesima domanda chiedendo se sia consentita la partecipazione di ATI VERTICALE O MISTA in cui: a) Tutti i componenti possiedono la ISO 9001 in settore IAF28 b) La capogruppo dell'ATI possiede esattamente l'oggetto richiesto dal disciplinare e cioè ?progettazione e gestione del servizio di illuminazione pubblica di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa di fornitura di energia elettrica? c) Gli altri componenti dell'ATI abbiamo nel proprio oggetto della ISO almeno una parte dell'oggetto richiesto quale potrebbe essere ad esempio ?progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione pubblica? o ?produzione, gestione e cessione di energia elettrica? comunque coerente con le attività che i singoli dichiareranno di svolgere nell'ambito dell'ATI.

### **RISPOSTA**

Si rimanda alla risposta già resa al quesito 61.

### **Quesito88**

con riferimento a quanto previsto dal disciplinare a pag. 4 ai punti 10) ed 11) che il Patto d'integrità dei singoli comuni aggregati ed il Codice di comportamento dei singoli comuni siano solo da visionare sui vari siti dei comuni e che pertanto il concorrente debba solo dichiarare di accettarne integralmente il contenuto senza firmare ed allegare tali documenti nella Busta Amministrativa.

## RISPOSTA

Si conferma, il concorrente accetta integralmente il contenuto apponendo la firma all'allegato A domanda di partecipazione.

## Quesito89

Si richiede a codesta spett.le amministrazione di confermare che qualora si verifichi che l'installazione di carichi esogeni di cui al Capitolato speciale d'appalto di qualunque peso e misura - su iniziativa della concedente - sia incompatibile con la destinazione primaria della concessione e con il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto, la verifica di staticità dei pali sia posta in carico della concedente ,sotto il profilo degli oneri economici, così come le eventuali lavorazioni necessarie per far sì che i carichi esogeni possano essere installati, assicurando il mantenimento delle condizioni di sicurezza e efficacia dell'impianto. \*\*\* Si richiede a codesta spett.le amministrazione di dettagliare maggiormente in cosa consista la prestazione di potenziamento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza? di cui alla pag. 12 del CSA, allegato al progetto di fattibilità.

## RISPOSTA

Il Capitolato regola all'art. 33 i carichi esogeni. Richieste della Concedente fuori dai limiti indicati sono a carico della stessa.

Il potenziamento della qualità del servizio, riferita alla conduzione attuale, è descritta nel Capitolato e quanto in aggiunta offerto in sede di gara dal Concessionario.

## Quesito90

Considerato: - quanto risposto da codesta spett.le amministrazione in merito al quesito 80, dove si legge che: Trattandosi di un partenariato pubblico privato la stazione appaltante deve essere in grado di valutare la proposta del partner privato sia sotto l'aspetto tecnico ed economico ma anche giuridico. E' dunque fondamentale che sia presente come previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 la bozza di convenzione che il proponente intende sottoporre alla amministrazione che non potrà essere di livello inferiore a quella posta a base di gara. Dunque sarà possibile produrre tale bozza sottoscritta per accettazione.; - che è stata esplicitata, pertanto, a favore dei concorrenti la possibilità di procedere con la proposizione in sede di offerta tecnica di una bozza di Convenzione che presenti delle modifiche/migliorie rispetto a quella oggetto di gara; - della necessità di disciplinare nel dettaglio la tematica delle luminarie e dei carichi esogeni; - che la fornitura di energia per le luminarie esula dalla fornitura del vettore energetico legato al progetto di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, si chiede conferma della possibilità di disciplinare in sede di Bozza di Convenzione la tematica delle luminarie prevedendo che: - il concessionario predisponga in sede di esecuzione della concessione i punti di prelievo di energia elettrica per allaccio delle luminarie natalizie, con fornitura di energia a carico dell'operatore economico che si occuperà, di volta in volta, del noleggio, dell'installazione, della manutenzione e dello smontaggio delle luminarie, il quale provvederà, senza oneri per il concessionario, a intestarsi la fornitura di energia elettrica necessaria ad alimentare le luminarie; - il suddetto operatore dedicato alle luminarie debba fornire al Concessionario con congruo preavviso le informazioni relativamente ai carichi (peso, esposizione al vento etc.) presunti a cui verranno sottoposti i sostegni oggetto di installazione delle luminarie oltre alla potenza elettrica espressa in W relativa agli assorbimenti massimi previsti per singolo punto di fornitura; il tutto per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto. 2) Posto che: - l'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto prevede che la possibilità di procedere con i TEE (certificati bianchi) è rimesso solo ed esclusivamente all'amministrazione concedente, non al concessionario; - l'art. 2, co. 1, lett. w) del d.m. 11.1.2017 (in tema di TEE) reca la seguente definizione: "soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica"; - lo stesso d.m. 11.1.2017 (in tema di TEE) all'art. 5 prevede che: "2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3. (?)". 4.

Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo?, - nel caso della concessione oggetto della presente gara, per tutte le amministrazioni coinvolte, il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica è il concessionario, si chiede di confermare che sia il concessionario ? per tutte le amministrazioni coinvolte ? a poter procedere con l'iter necessario all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica per i progetti che saranno realizzati.

## **RISPOSTA**

Il concorrente può sottoporre alla Amministrazione una bozza di convenzione che preveda condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste da quella posta a base di gara.

il contenuto specifico della Convenzione però non può essere oggetto di risposta ad un quesito in sede di gara.

Le faq infatti dovrebbero servire unicamente a chiarire contenuti della lex speciali di gara non a fornire supporto giuridico al concorrente.

L'Amministrazione è titolata a richiedere i TEE e potrà avvalersi del Concessionario. Si stabilirà successivamente (e comune per comune) come intervenire per richiedere i TEE.

## **Quesito91**

Nella tabella Punteggio per la valutazione del progetto, pagg. 30-31 del Disciplinare di gara, al punto ?1.2.7 - caratteristiche delle opere di adeguamento proposte? si richiama, quale documento di riferimento, il codice R.8.7.7, che non è incluso nel medesimo Disciplinare tra i documenti richiesti per il progetto definitivo o per le relazioni di sintesi. Si chiede pertanto a quale documento/capitolo dell'offerta tecnica associare i 3 punti di tale criterio.

## **RISPOSTA**

Con avviso del refuso ( AVVISI REFUSI) pubblicato si è già comunicato che il documento al quale fare riferimento è l'8.7.6 quindi è quello al quale viene riferito il punteggio

## **Quesito92**

Con riferimento alla risposta al quesito n. 17 con cui la Stazione Appaltante conferma che la documentazione vada firmata solo digitalmente ai fini della sottoscrizione del Legale Rappresentante del concorrente, si chiede conferma che anche la seguente successiva locuzione sia da considerarsi un refuso prevedendo che :?Tutti i documenti relativi all'offerta tecnica dovranno inoltre essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale? e che pertanto debba essere firmata dal tecnico abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale solo digitalmente. 2) Si chiede conferma che con riguardo alla comprova prevista dall'art. 86 del D.Lgs 50/2016, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-finanziaria dichiarati per la partecipazione, la Stazione Appaltante procederà successivamente richiedendo all'aggiudicatario e/o al concorrente che segue in graduatoria i documenti necessari tramite Sintel

## **RISPOSTA**

Si conferma che tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti indicati nel disciplinare di gara in via digitale.

Le verifiche in capo al soggetto che risulterà aggiudicatario verranno effettuate in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici e secondo quanto stabilito dal paragrafo "aggiudicazione e stipula del contratto" della Lex specialis di gara.

### **Quesito93**

Posto che il disciplinare di gara a pagina 8 chiede tra i requisiti di "Essere in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 per progettazione e gestione del servizio di pubblica illuminazione con realizzazione di interventi di efficienza e risparmio energetico e relativa fornitura di energia elettrica", si segnala che i soggetti distributori di energia elettrica, non potendo per legge (i.e. ?unbundling?) effettuare e far certificare la fornitura di energia elettrica, posseggono la certificazione ISO 9001:2015 con descrizione ?Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti ed impianti per la distribuzione di gas metano, energia elettrica ed illuminazione pubblica?, senza poter dunque ricomprendere nella dicitura anche la fornitura di energia elettrica come invece previsto nel disciplinare a pag. 8. Pertanto, al fine di consentire la più ampia partecipazione e scongiurare clausole escludenti, si chiede di confermare che sia ammissibile la partecipazione di detti soggetti distributori in RTI verticale o misto, rivestendo tali soggetti il ruolo di mandanti, dove la mandataria (in possesso della certificazione completa richiesta da bando) svolgerebbe la categoria principale e altre categorie complementari tra cui ?I? erogazione di energia elettrica?, e dette mandanti, in possesso della certificazione ISO 9001:2015 con la descrizione di cui sopra, altre categorie complementari (esclusa quella di erogazione di energia elettrica).

### **RISPOSTA**

Si conferma